

CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA' ASINCRONA INDETTA IL 17/07/2021
SINTESI DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVE CONTRODEDUZIONI

Ente	Osservazione	Controdeduzione
<p>C. Salvatore Società Cooperativa</p> <p>Società cooperativa di mitilicoltura dell'area di Cala Badessa - Soggetto titolare della concessione demaniale marittima n°12 del registro concessioni 2013 repertorio n°6942</p> <p>(rif. nota del 16/08/2021)</p>	<p>La Società ritiene che i lavori relativi al sistema fognario dell'area di interesse del progetto, contribuiranno ad aggravare ancor di più, l'ormai gravoso problema derivante dall'attuale scarico di troppo pieno di Cala Badessa. Nello specifico si fa presente che lo scarico di troppo pieno in parola, sversa in prossimità dell'impianto di mitilicoltura, e soprattutto nei periodi di pioggia copiosa, la sua messa in funzione, provoca l'alterazione dei parametri microbiologici dell'acqua e di riflesso quelli dei mitili e delle altre specie allevate. Questo fenomeno è causa della sospensione temporanea della raccolta dei molluschi che genera un danno economico per la mancata vendita degli stessi. Apprendere addirittura di un raddoppio dello scarico di troppo pieno nella stessa zona genera una grossa preoccupazione per il prosieguo dell'attività.</p>	<p>L'osservazione della Società Cooperativa C. Salvatore non attiene all'oggetto della Conferenza dei Servizi in esame, in quanto relativa a interventi progettuali già introdotti e localizzati nell'ambito dello Stralcio Urbanistico adottato dal Commissario con Decreto n. 81 del 21 giugno 2019 e approvato con D.P.R del 6 agosto 2019 e non modificati con l'aggiornamento del suddetto Stralcio Urbanistico oggetto dell'attuale Conferenza di Servizi; inoltre tale osservazione non attiene la Conferenza dei Servizi in esame in quanto gli argomenti trattati sono invece stati oggetto della Conferenza dei Servizi Preliminare per l'esame del "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle Infrastrutture e Servizi all'interno del SIN di Bagnoli-Coroglio", indetta dal Commissario Straordinario di Governo ai sensi dell'art. 14 comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, con Prot. CSB-0000050-P del 28/04/2020 e conclusa con decreto dello stesso Commissario allegato alla nota con Prot. CSB-0000061-P del 03/07/2020.</p> <p>Si sottolinea, altresì, che il "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle Infrastrutture e Servizi all'interno del SIN di Bagnoli-Coroglio", ha ricevuto "Parere favorevole con prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni" a seguito del voto n.64 del 09 dicembre 2020 emesso da parte del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le opere Pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata.</p> <p>Le prescrizioni ricevute non attengono alle tematiche in oggetto.</p> <p>Tutto ciò premesso si sottolinea, altresì, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lo sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica Infrastrutture e Servizi all'interno del SIN Bagnoli Coroglio (in seguito PFTE e disponibile al seguente link: https://www.INVITALIA.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti) è stato effettuato nel pieno rispetto degli obiettivi del "Masterplan Idrico", ovvero il ripristino della balneabilità in tutta l'area, la tutela del mare e la tutela della sicurezza idraulica ed idrologica del SIN e del bacino idrografico di Napoli Occidentale. Il Masterplan Idrico è stato redatto nell'ambito del Tavolo Tecnico Idrico composto da INVITALIA, Regione Campania e Comune di Napoli (istituito dall'Accordo Interistituzionale del 19 luglio 2017) ed è stato adottato il 28 dicembre 2020 dal Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano nel Piano d'Ambito del distretto di Napoli. Tra gli interventi migliorativi previsti nel PFTE rientrano anche quelli relativi al preesistente impianto di pre-trattamento e sollevamento di Coroglio, nel quale sono attualmente svolte le operazioni di dissabbiatura, rotostracciatura e grigliatura, e gli interventi relativi agli scarichi a mare dell'Arena Sant'Antonio;

Ente	Osservazione	Controdeduzione
		<p>- INVITALIA si è già espressa, sulla richiesta di parere pervenuta direttamente dall’Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, avente ad oggetto la richiesta di concessione demaniale marittima presentata dalla Coop. C. Salvatore relativamente ad un impianto di mitilicoltura.</p> <p>In tale riscontro si precisa che INVITALIA, conformemente a quanto previsto nel PRARU, attuerà interventi di risanamento marino e di realizzazione o adeguamento di infrastrutture di scarico a mare nello specchio d’acqua ricompreso nel SIN Bagnoli – Coroglio.</p> <p>Di tali interventi è stata data puntuale ubicazione nell’elaborato tecnico allegato riscontro dove sono stati evidenziati gli specchi d’acqua interessati dalle aree di cantiere e dalle aree di sedime degli interventi infrastrutturali, affinché l’Autorità Portuale ne fosse edotta. Si ritiene, infatti, che tali aree debbano essere escluse dalle attività di coltivazioni di mitili, al fine di assicurare senza soluzione di continuità pieno accesso alle suddette aree in fase di cantierizzazione degli interventi e in fase di manutenzione e pulizia delle opere che ivi verranno realizzate o adeguate.</p>
<p>Organizzazione Produttori Mytilus Campaniae</p> <p>Organizzazione di produttori di mitilicoltura dell’area di Cala Badessa</p> <p>(rif. nota del 16/08/2021)</p>	<p>I lavori relativi al sistema fognario, di cui al PRARU, non potranno che aggravare l’annoso, e mai risolto, problema dell’attuale scarico di troppo pieno di Cala Badessa. Il suddetto scarico, infatti, sversa proprio in prossimità dell’impianto di mitilicoltura della Soc. Coop. C. Salvatore, provocando, già oggi, periodicamente, alterazioni nei parametri microbiologici, con conseguenti sospensioni temporanee dell’attività da parte dell’A.S.L. Settore Veterinario competente.</p> <p>È appena il caso di rilevare che l’aumento degli scarichi di troppo pieno, quasi il doppio rispetto ad oggi, previsti dai lavori, non potrà che determinare un aggravamento ulteriore con gravi danni economici all’attività.</p> <p>Non si può, inoltre, non rilevare che l’aumento degli scarichi di troppo pieno avrà conseguenze negative non solo sull’area in questione, bensì su tutte le aree marine circostanti, sulle quali insistono gli impianti di allevamento mitili delle altre nostre consorziate, determinando analoghi effetti destabilizzanti. Si invita la S.V. a considerare gli effetti e le conseguenze generali sull’ambiente marino, non solo ai fini della mitilicoltura, ma di tutto l’ecosistema del nostro litorale.</p>	<p>L’osservazione dell’Organizzazione Produttori Mytilus Campaniae non attiene all’oggetto della Conferenza dei Servizi in esame, in quanto relativa a interventi progettuali già introdotti e localizzati nell’ambito dello Stralcio Urbanistico adottato dal Commissario con Decreto n. 81 del 21 giugno 2019 e approvato con D.P.R del 6 agosto 2019 e non modificati con l’aggiornamento del suddetto Stralcio Urbanistico oggetto dell’attuale Conferenza di Servizi; inoltre tale osservazione non attiene la Conferenza dei Servizi in esame in quanto gli argomenti trattati sono invece stati oggetto della Conferenza dei Servizi Preliminare per l’esame del “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle Infrastrutture e Servizi all’interno del SIN di Bagnoli-Coroglio”, indetta dal Commissario Straordinario di Governo ai sensi dell’art. 14 comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, con Prot. CSB-0000050-P del 28/04/2020 e conclusa con decreto dello stesso Commissario allegato alla nota con Prot. CSB-0000061-P del 03/07/2020.</p> <p>Si sottolinea, altresì, che il “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle Infrastrutture e Servizi all’interno del SIN di Bagnoli-Coroglio”, ha ricevuto “Parere favorevole con prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni” a seguito del voto n.64 del 09 dicembre 2020 emesso da parte del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le opere Pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata.</p> <p>Le prescrizioni ricevute non attengono alle tematiche in oggetto.</p> <p>Tutto ciò premesso si sottolinea, altresì, che:</p> <p>- Lo sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica Infrastrutture e Servizi all’interno del SIN Bagnoli Coroglio (in seguito PFE e disponibile al seguente link: https://www.INVITALIA.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti) è stato effettuato nel pieno rispetto degli obiettivi del “Masterplan Idrico”, ovvero il ripristino della balneabilità in tutta l’area, la tutela del mare e la tutela della sicurezza idraulica ed idrologica del SIN e del bacino idrografico di Napoli Occidentale. Il Masterplan Idrico è stato redatto nell’ambito del Tavolo Tecnico Idrico composto da INVITALIA, Regione Campania e Comune di</p>

Ente	Osservazione	Controdeduzione
		<p>Napoli (istituito dall'Accordo Interistituzionale del 19 luglio 2017) ed è stato adottato il 28 dicembre 2020 dal Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano nel Piano d'Ambito del distretto di Napoli. Tra gli interventi migliorativi previsti nel PFTE rientrano anche quelli relativi al preesistente impianto di pre-trattamento e sollevamento di Coroglio, nel quale sono attualmente svolte le operazioni di dissabbiatura, rotostracciatura e grigliatura, e gli interventi relativi agli scarichi a mare dell'Arena Sant'Antonio;</p> <p>- INVITALIA si è già espressa, sulla richiesta di parere pervenuta direttamente dall'Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, avente ad oggetto la richiesta di concessione demaniale marittima presentata dalla Coop. C. Salvatore relativamente ad un impianto di mitilicoltura.</p> <p>In tale riscontro si precisa che INVITALIA, conformemente a quanto previsto nel PRARU, attuerà interventi di risanamento marino e di realizzazione o adeguamento di infrastrutture di scarico a mare nello specchio d'acqua ricompreso nel SIN Bagnoli – Coroglio.</p> <p>Di tali interventi è stata data puntuale ubicazione nell'elaborato tecnico allegato riscontro dove sono stati evidenziati gli specchi d'acqua interessati dalle aree di cantiere e dalle aree di sedime degli interventi infrastrutturali, affinché l'Autorità Portuale ne fosse edotta. Si ritiene, infatti, che tali aree debbano essere escluse dalle attività di coltivazioni di mitili, al fine di assicurare senza soluzione di continuità pieno accesso alle suddette aree in fase di cantierizzazione degli interventi e in fase di manutenzione e pulizia delle opere che ivi verranno realizzate o adeguate.</p>
<p>Associazione Vivara APS</p> <p>Ente convenzionato con l'Università "Federico II" di Napoli e con l'A.N.I.S.N che si occupa di problemi relativi alle piccole isole</p> <p>(rif. nota del 16/08/2021)</p>	<p>Dall'analisi della documentazione relativa PRARU si evince che gli interventi relativi alla riconfigurazione del Sistema Fognario dell'area non elimineranno l'attuale scarico di troppo pieno di Cala Badessa; non soltanto, ma prevedranno la realizzazione di un secondo scolmatatoio che scaricherà sempre sulla linea di costa in prossimità dell'attuale spiaggia di Coroglio. Nonostante gli adeguamenti tecnici volti a potenziare la capacità di trattamento dell'impianto di Coroglio, non è accettabile la soluzione di lasciare e addirittura raddoppiare gli sfiori a mare sotto costa in un'area di notevole valenza ambientale, naturalistica e culturale.</p>	<p>L'osservazione dell'Associazione Vivara APS non attiene all'oggetto della Conferenza dei Servizi in esame, in quanto relativa a interventi progettuali già introdotti e localizzati nell'ambito dello Stralcio Urbanistico adottato dal Commissario con Decreto n. 81 del 21 giugno 2019 e approvato con D.P.R del 6 agosto 2019 e non modificati con l'aggiornamento del suddetto Stralcio Urbanistico oggetto dell'attuale Conferenza di Servizi; inoltre tale osservazione non attiene la Conferenza dei Servizi in esame in quanto gli argomenti trattati sono invece stati oggetto della Conferenza dei Servizi Preliminare per l'esame del "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle Infrastrutture e Servizi all'interno del SIN di Bagnoli-Coroglio", indetta dal Commissario Straordinario di Governo ai sensi dell'art. 14 comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, con Prot. CSB-0000050-P del 28/04/2020 e conclusa con decreto dello stesso Commissario allegato alla nota con Prot. CSB-0000061-P del 03/07/2020.</p> <p>Si sottolinea, altresì, che il "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle Infrastrutture e Servizi all'interno del SIN di Bagnoli-Coroglio", ha ricevuto "Parere favorevole con prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni" a seguito del voto n.64 del 09 dicembre 2020 emesso da parte del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le opere Pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata.</p> <p>Le prescrizioni ricevute non attengono alle tematiche in oggetto.</p> <p>Tutto ciò premesso si sottolinea, altresì, che:</p>

Ente	Osservazione	Controdeduzione
		<p>- Lo sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica Infrastrutture e Servizi all'interno del SIN Bagnoli Coroglio (in seguito PFTE e disponibile al seguente link: https://www.INVITALIA.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti) è stato effettuato nel pieno rispetto degli obiettivi del “Masterplan Idrico”, ovvero il ripristino della balneabilità in tutta l'area, la tutela del mare e la tutela della sicurezza idraulica ed idrologica del SIN e del bacino idrografico di Napoli Occidentale. Il Masterplan Idrico è stato redatto nell'ambito del Tavolo Tecnico Idrico composto da INVITALIA, Regione Campania e Comune di Napoli (istituito dall'Accordo Interistituzionale del 19 luglio 2017) ed è stato adottato il 28 dicembre 2020 dal Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano nel Piano d'Ambito del distretto di Napoli. Tra gli interventi migliorativi previsti nel PFTE rientrano anche quelli relativi al preesistente impianto di pre-trattamento e sollevamento di Coroglio, nel quale sono attualmente svolte le operazioni di dissabbiatura, rotostracciatura e grigliatura, e gli interventi relativi agli scarichi a mare dell'Arena Sant'Antonio.</p> <p>In particolare, in merito alle osservazioni pervenute si precisa che uno dei principali interventi del PFTE prevede il potenziamento e contestuale interrimento dell'Arena Sant'Antonio al fine di far fronte a un'evidente e grave insufficienza idraulica e funzionale dell'attuale collettore nei confronti degli eventi di piena nel bacino idrografico di Napoli Occidentale con tempi di ritorno fino a 50 anni.</p> <p>L'Arena Sant' Antonio, infatti, è da considerarsi non come un normale collettore fognario ma come un fiume, ovvero l'asta idrografica principale e il naturale emissario a mare del suddetto bacino idrografico. In tale ottica si è reso necessario ripristinare un razionale assetto della foce fluviale originaria dell'Arena Sant'Antonio a sud dell'istmo di Nisida, dopo gli irrazionali interventi del passato che l'avevano soppressa deviando le acque di piena nella galleria di Seiano avente capacità di convogliamento e scarico a Cala Badessa di appena 70 – 80 mc/s, assolutamente insufficiente rispetto alla reale portata di piena dell'Arena Sant'Antonio pari a poco meno di 200 mc/s per eventi con tempi di ritorno 50 anni. Di conseguenza, la ripartizione delle portate di piena è stata sviluppata e dettagliata negli elaborati del PFTE con tutti gli accorgimenti necessari al rispetto degli obiettivi di tutela ambientale e della normativa vigente in materia.</p> <p>Infine, in merito alla tematica della mitilicoltura si rende noto che INVITALIA si è già espressa, sulla richiesta di parere pervenuta direttamente dall'Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, avente ad oggetto la richiesta di concessione demaniale marittima presentata dalla Coop. C. Salvatore relativamente ad un impianto di mitilicoltura.</p> <p>In tale riscontro si precisa che INVITALIA, conformemente a quanto previsto nel PRARU, attuerà interventi di risanamento marino e di realizzazione o adeguamento di infrastrutture di scarico a mare nello specchio d'acqua ricompreso nel SIN Bagnoli – Coroglio.</p>

Ente	Osservazione	Controdeduzione
		<p>Di tali interventi è stata data puntuale ubicazione nell'elaborato tecnico allegato al riscontro dove sono stati evidenziati gli specchi d'acqua interessati dalle aree di cantiere e dalle aree di sedime degli interventi infrastrutturali, affinché l'Autorità Portuale ne fosse edotta. Si ritiene, infatti, che tali aree debbano essere escluse dalle attività di coltivazioni di mitili, al fine di assicurare senza soluzione di continuità pieno accesso alle suddette aree in fase di cantierizzazione degli interventi e in fase di manutenzione e pulizia delle opere che ivi verranno realizzate o adeguate.</p>
<p>Oceanomare Delphis Onlus</p> <p>Organizzazione non-profit per la conservazione di balene e delfini in Mediterraneo.</p> <p>(rif. nota del 16/08/2021)</p>	<p>Risulta totalmente anacronistica la soluzione di lasciare e addirittura raddoppiare gli sfiori a mare sotto costa in un'area di tale valenza ambientale, naturalistica e culturale, oggi in pieno rilancio turistico-culturale dopo anni di abbandono e degrado. L'area in questione è inoltre frequentata da diverse specie di mammiferi marini, tra cui il tursiope, <i>Tursiops truncatus</i>, specie protetta dalle Convenzioni di Berna, di Barcellona e di Washington, dalla Direttiva comunitaria Habitat e dalla legge italiana n.157/'92 e classificata come "vulnerabile" nella Lista Rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Oltre ad impattare sull'ambiente e sullo sviluppo turistico-culturale dell'area, tale scelta va ad impattare anche sull'industria della mitilicoltura, stante il fatto che proprio all'interno di Cala badessa, tra l'Isola di Nisida e Trentaremi, è ubicato uno dei più importanti stabilimenti di mitilicoltura della zona.</p>	<p>L'osservazione dell'Organizzazione Oceanomare Delphis Onlus non attiene all'oggetto della Conferenza dei Servizi in esame, in quanto relativa a interventi progettuali già introdotti e localizzati nell'ambito dello Stralcio Urbanistico adottato dal Commissario con Decreto n. 81 del 21 giugno 2019 e approvato con D.P.R del 6 agosto 2019 e non modificati con l'aggiornamento del suddetto Stralcio Urbanistico oggetto dell'attuale Conferenza di Servizi; inoltre tale osservazione non attiene la Conferenza dei Servizi in esame in quanto gli argomenti trattati sono invece stati oggetto della Conferenza dei Servizi Preliminare per l'esame del "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle Infrastrutture e Servizi all'interno del SIN di Bagnoli-Coroglio", indetta dal Commissario Straordinario di Governo ai sensi dell'art. 14 comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, con Prot. CSB-0000050-P del 28/04/2020 e conclusa con decreto dello stesso Commissario allegato alla nota con Prot. CSB-0000061-P del 03/07/2020.</p> <p>Si sottolinea, altresì, che il "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle Infrastrutture e Servizi all'interno del SIN di Bagnoli-Coroglio", ha ricevuto "Parere favorevole con prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni" a seguito del voto n.64 del 09 dicembre 2020 emesso da parte del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le opere Pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata.</p> <p>Le prescrizioni ricevute non attengono alle tematiche in oggetto.</p> <p>Tutto ciò premesso si sottolinea, altresì, che lo sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica Infrastrutture e Servizi all'interno del SIN Bagnoli Coroglio (in seguito PFTE e disponibile al seguente link: https://www.INVITALIA.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti) è stato effettuato nel pieno rispetto degli obiettivi del "Masterplan Idrico", ovvero il ripristino della balneabilità in tutta l'area, la tutela del mare e la tutela della sicurezza idraulica ed idrologica del SIN e del bacino idrografico di Napoli Occidentale. Il Masterplan Idrico è stato redatto nell'ambito del Tavolo Tecnico Idrico composto da INVITALIA, Regione Campania e Comune di Napoli (istituito dall'Accordo Interistituzionale del 19 luglio 2017) ed è stato adottato il 28 dicembre 2020 dal Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano nel Piano d'Ambito del distretto di Napoli. Tra gli interventi migliorativi previsti nel PFTE rientrano anche quelli relativi al preesistente impianto di pre-trattamento e sollevamento di Coroglio, nel quale sono attualmente svolte le operazioni di dissabbiatura, rotostracciatura e grigliatura, e gli interventi relativi agli scarichi a mare dell'Arena Sant'Antonio.</p> <p>In particolare, in merito alle osservazioni presentate si precisa che uno dei principali interventi del PFTE prevede il potenziamento e contestuale interrimento dell'Arena Sant'Antonio al fine di far fronte a un'evidente e grave</p>

Ente	Osservazione	Controdeduzione
		<p>insufficienza idraulica e funzionale dell'attuale collettore nei confronti degli eventi di piena nel bacino idrografico di Napoli Occidentale con tempi di ritorno fino a 50 anni.</p> <p>L'Arena Sant' Antonio, infatti, è da considerarsi non come un normale collettore fognario ma come un fiume, ovvero l'asta idrografica principale e il naturale emissario a mare del suddetto bacino idrografico. In tale ottica si è reso necessario ripristinare un razionale assetto della foce fluviale originaria dell'Arena Sant'Antonio a sud dell'istmo di Nisida, dopo gli irrazionali interventi del passato che l'avevano soppressa deviando le acque di piena nella galleria di Seiano avente capacità di convogliamento e scarico a Cala Badessa di appena 70 – 80 mc/s, assolutamente insufficiente rispetto alla reale portata di piena dell'Arena Sant'Antonio pari a poco meno di 200 mc/s per eventi con tempi di ritorno 50 anni. Di conseguenza, la ripartizione delle portate di piena è stata sviluppata e dettagliata negli elaborati del PFTE con tutti gli accorgimenti necessari al rispetto degli obiettivi di tutela ambientale e della normativa vigente in materia.</p> <p>Infine, in merito alla tematica della mitilicoltura, si rende noto che INVITALIA si è già espressa, sulla richiesta di parere pervenuta direttamente dall'Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, avente ad oggetto la richiesta di concessione demaniale marittima presentata dalla Coop. C. Salvatore relativamente ad un impianto di mitilicoltura.</p> <p>In tale riscontro si precisa che INVITALIA, conformemente a quanto previsto nel PRARU, attuerà interventi di risanamento marino e di realizzazione o adeguamento di infrastrutture di scarico a mare nello specchio d'acqua ricompreso nel SIN Bagnoli – Coroglio.</p> <p>Di tali interventi è stata data puntuale ubicazione nell'elaborato tecnico allegato al riscontro dove sono stati evidenziati gli specchi d'acqua interessati dalle aree di cantiere e dalle aree di sedime degli interventi infrastrutturali, affinché l'Autorità Portuale ne fosse edotta. Si ritiene, infatti, che tali aree debbano essere escluse dalle attività di coltivazioni di mitili, al fine di assicurare senza soluzione di continuità pieno accesso alle suddette aree in fase di cantierizzazione degli interventi e in fase di manutenzione e pulizia delle opere che ivi verranno realizzate o adeguate.</p>
<p>Area marina protetta Gaiola</p> <p>Ente gestore dell'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola</p>	<p>Sul costone roccioso che delimita la baia di Trentaremi è presente una nota discarica del complesso industriale Ilva-Eternit di Bagnoli. Tale problematica fu segnalata dal Parco Sommerso di Gaiola a partire dal 2009 e fu ripresa e ulteriormente attenzionata a seguito dell'apertura del Caso EU Pilot 5972/13/ENVI per le verifiche di contaminazione del Sito Natura 2000 - SIC IT8030041 "Fondali Marini di Gaiola e Nisida" da parte del SIN di Bagnoli. Al momento non vi è alcuna spiegazione per cui</p>	<p>L'osservazione dell'Area Marina Protetta "Parco sommerso di Gaiola" non attiene all'oggetto della Conferenza di Servizi in esame, bensì riguarda la diversa problematica del mancato inserimento nel SIN di Bagnoli-Coroglio (le cui aree sono state dichiarate di rilevante interesse nazionale ai fini dell'art. 33 del D.L. n. 133/2014) del sito in cui, secondo quanto osservato, sarebbe presente una discarica del complesso industriale Ilva-Eternit.</p> <p>Sul punto e a superamento della formulata osservazione, nel precisare che proprio perché esterno all'ex SIN il predetto sito non può essere interessato dallo Stralcio Urbanistico del PRARU, si fa espressa riserva di valutare termini e condizioni per l'eventuale esecuzione, di concerto con le altre amministrazioni competenti e previa individuazione delle necessarie coperture finanziarie, degli interventi di bonifica più adeguati e opportuni da</p>

Ente	Osservazione	Controdeduzione
(rif. nota prot. n. 56 del 16/08/2021)	<p>il SIN e quindi il Piano di Bonifica abbia ricompreso la Discarica denominata "Cavone degli Sbirri" e non quella di Trentaremi, molto più vicina ed inserita oggi all'interno di una Zona Speciale di Conservazione della rete Natura 2000 nonché Riserva naturale e Luogo della Cultura di rilievo nazionale, per il suo altissimo pregio naturalistico, archeologico e paesaggistico.</p> <p>Si denota che la discarica di Trentaremi non è stata a tutt'oggi nemmeno inserita nel CSPC del SIN Bagnoli-Coroglio.</p>	<p>realizzarsi nel predetto sito in funzione della riqualificazione complessiva (anche) delle aree ricomprese nel PRARU.</p>
	<p>Alla luce degli elementi esposti la scelta di lasciare e addirittura incrementare il numero di scarichi di By-pass in mare della acque reflue provenienti da Arena S. Antonio, Emissario di Coroglio/pedamontano di Posillipo e fognatura a servizio di Capo Posillipo/Discesa Coroglio, risulta non solo anacronistica ed antitetica con il percorso di riqualificazione e valorizzazione ambientale, culturale e turistica dell'area, ma soprattutto in totale contrasto con le esigenze di tutela e salvaguardia dell'immenso e prezioso patrimonio naturalistico, culturale e paesaggistico tutelato della ZSC IT8030041 Fondali marini di Gaiola e Nisida e dall'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola. Tale grossolana errata scelta progettuale poteva essere evitata da una interlocuzione approfondita sul tema con il Soggetto gestore, che avrebbe con molto piacere messo a disposizione di INVITALIA, come già scritto nel 2016, il proprio know-how e i dati scientifici in proprio possesso per dare contezza ai progettisti delle rilevanze presenti al fine di pervenire a scelte progettuali condivise e consone alle esigenze di tutela e salvaguardia di un'area di così elevato pregio della Città di Napoli. Per i motivi sopra esposti pertanto il Soggetto Gestore del Parco Sommerso di Gaiola e della ZSC Fondali Marini di Gaiola e Nisida esprime il proprio dissenso all'approvazione dello stralcio del PRARU oggetto della Conferenza di Servizi indetta il 17/07/2021.</p>	<p>L'osservazione dell'Area Marina Protetta "Parco sommerso di Gaiola" non attiene all'oggetto della Conferenza dei Servizi in esame, in quanto relativa a interventi progettuali già introdotti e localizzati nell'ambito dello Stralcio Urbanistico adottato dal Commissario con Decreto n. 81 del 21 giugno 2019 e approvato con D.P.R del 6 agosto 2019 e non modificati con l'aggiornamento del suddetto Stralcio Urbanistico oggetto dell'attuale Conferenza di Servizi; inoltre tale osservazione non attiene la Conferenza dei Servizi in esame in quanto gli argomenti trattati sono invece stati oggetto della Conferenza dei Servizi Preliminare per l'esame del "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle Infrastrutture e Servizi all'interno del SIN di Bagnoli-Coroglio", indetta dal Commissario Straordinario di Governo ai sensi dell'art. 14 comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, con Prot. CSB-0000050-P del 28/04/2020 e conclusa con decreto dello stesso Commissario allegato alla nota con Prot. CSB-0000061-P del 03/07/2020.</p> <p>Si sottolinea, altresì, che il "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle Infrastrutture e Servizi all'interno del SIN di Bagnoli-Coroglio", ha ricevuto "Parere favorevole con prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni" a seguito del voto n.64 del 09 dicembre 2020 emesso da parte del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le opere Pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata.</p> <p>Le prescrizioni ricevute non attengono alle tematiche in oggetto.</p> <p>Tutto ciò premesso si sottolinea, altresì, che lo sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica Infrastrutture e Servizi all'interno del SIN Bagnoli Coroglio (in seguito PFTE e disponibile al seguente link: https://www.INVITALIA.it/cosa-facciamo/rianciamo-le-aree-di-crisi-industriale/riancio-bagnoli/documenti) è stato effettuato nel pieno rispetto degli obiettivi del "Masterplan Idrico", ovvero il ripristino della balneabilità in tutta l'area, la tutela del mare e la tutela della sicurezza idraulica ed idrologica del SIN e del bacino idrografico di Napoli Occidentale. Il Masterplan Idrico è stato redatto nell'ambito del Tavolo Tecnico Idrico composto da INVITALIA, Regione Campania e Comune di Napoli (istituito dall'Accordo Interistituzionale del 19 luglio 2017) ed è stato adottato il 28 dicembre 2020 dal Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano nel Piano d'Ambito del distretto di Napoli. Tra gli interventi migliorativi previsti nel PFTE rientrano anche quelli relativi al preesistente</p>

Ente	Osservazione	Controdeduzione
		<p>impianto di pre-trattamento e sollevamento di Coroglio, nel quale sono attualmente svolte le operazioni di dissabbiatura, rotostracciatura e grigliatura, e gli interventi relativi agli scarichi a mare dell'Arena Sant'Antonio.</p> <p>Fatto salvo che INVITALIA, come sopra anticipato, attribuisce la massima importanza alla tutela del mare e, in particolare, dell'area marina all'interno della ZSC IT8030041 Fondali marini di Gaiola e Nisida e di tutta la linea di costa di Coroglio, e ritiene dunque importante il coinvolgimento dell'Ente Parco - incontrato in data 25 febbraio 2020 presso la sede dell'Ente stesso - per l'attuazione del PRARU, in merito alle osservazioni presentate si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uno dei principali interventi del PFTE prevede il potenziamento e contestuale interrimento dell'Arena Sant'Antonio al fine di far fronte ad un'evidente e grave insufficienza idraulica e funzionale dell'attuale collettore nei confronti degli eventi di piena nel bacino idrografico di Napoli Occidentale con tempi di ritorno fino a 50 anni. L'Arena Sant' Antonio, infatti, è da considerarsi non come un normale collettore fognario ma come un fiume, ovvero l'asta idrografica principale e il naturale emissario a mare del suddetto bacino idrografico. In tale ottica si è reso necessario ripristinare un razionale assetto della foce fluviale originaria dell'Arena Sant'Antonio a sud dell'istmo di Nisida, dopo gli irrazionali interventi del passato che l'avevano soppressa deviando le acque di piena nella galleria di Seiano avente capacità di convogliamento e scarico a Cala Badessa di appena 70 – 80 mc/s, assolutamente insufficiente rispetto alla reale portata di piena dell'Arena Sant'Antonio pari a poco meno di 200 mc/s per eventi con tempi di ritorno 50 anni. Di conseguenza, la ripartizione delle portate di piena è stata sviluppata e dettagliata negli elaborati del PFTE con tutti gli accorgimenti necessari al rispetto degli obiettivi di tutela ambientale e della normativa vigente in materia. - il potenziamento dell'impianto di pretrattamento e sollevamento di Coroglio prevede che verranno escluse dallo scarico della Galleria di Seiano tutte le portate nere diluite inferiori al limite di 10 Qnm (portata nera media). Tale soluzione rappresenta una sostanziale miglioria in quanto attualmente, al fine di soddisfare i limiti di concentrazione ammessi dal <i>D.Lgs 152/2006</i>, viene adottato a livello nazionale un valore pari a soli 5 Qnm per gli scarichi di tempo piovoso. L'adozione di valori limite di scarico superiori a 10 Qnm, infatti, consente la riduzione delle concentrazioni di agenti patogeni inquinanti allo scarico della Galleria di Seiano, rendendo esigua la probabilità che i valori di concentrazione, superino i limiti stabiliti della norma <i>D.Lgs. 116/2008</i> sulla balneabilità delle acque. - infine, con gli interventi previsti nel PFTE finalizzati all'innalzamento a 10 Qnm degli scarichi in battigia, si prevede una riduzione del 35,9% delle frequenze di scarico nella galleria di Seiano pari ad una riduzione del 46,0% del volume idrico annuo scaricato dalla galleria di Seiano.
Fintecna S.p.a.	Fintecna S.p.A. non può che ribadire quanto più volte comunicato alla S.V. e dedotto nelle sedi giudiziarie	L'osservazione di Fintecna S.p.A. non attiene all'oggetto della Conferenza di Servizi in esame, bensì riguarda essenzialmente la problematica relativa all'individuazione del soggetto del responsabile dell'inquinamento in

Ente	Osservazione	Controdeduzione
<p>Già proprietario dei terreni e dei manufatti di archeologia industriale attualmente di proprietà di Invitalia</p> <p>(rif. Nota prot. N. 0005885/21 del 12/08/2021)</p>	<p>competenti e ciò anche con particolare riferimento alle aree oggetto del PRARU, in merito alla totale estraneità della scrivente alle vicende da Ella indicate ed oggetto della Conferenza di Servizi</p>	<p>area PRARU e alle relative responsabilità sotto il profilo del risarcimento e/o indennizzo dei costi di bonifica a sostenersi. Sul punto e a superamento della formulata osservazione, in ogni caso, si rimanda alle difese già articolate dall'Avvocatura dello Stato nelle competenti sedi giudiziarie.</p>
<p>Fondazione IDIS</p> <p>Proprietario di immobili ricompreso in area PRARU</p> <p>(rif. nota del 06/08/2021)</p>	<p>E' solo ed esclusivamente il PRARU - nella sua interezza - a sostituire a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assenti previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo effetto è riconoscibile agli stralci del PRARU a condizione, però, che essi stralci si occupino di opere urgenti e lavori indifferenti. [...] Per le ragioni di cui innanzi, non è accettabile il contraddittorio amministrativo in siffatti termini, svolto in "deroga" al DL 133/2014 ed al DL 215/2010.</p>	<p>L'osservazione non può essere accolta.</p> <p>A differenza di quanto osservato dalla Fondazione, il legislatore per un verso, ha opportunamente previsto già nell'art. 33 del D.L. n. 133/2014, che la proposta di PRARU debba contenere <i>"la previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialità edificatorie, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento"</i> e, per altro verso, con riferimento specifico al sito Bagnoli-Coroglio, ha previsto espressamente che l'approvazione del PRARU possa avvenire anche per stralci <i>"relativi a interventi urgenti o propedeutici"</i> (cfr. art. 11-bis del D.L. n. 210/2015).</p> <p>L'espressione <i>"interventi urgenti o propedeutici"</i> è da ritenersi chiaramente riconducibile non già a singoli <i>"progetti"</i> o <i>"opere"</i>, bensì a qualsiasi <i>"intervento"</i> in cui si sostanzia (e che sostanzia) il PRARU e il relativo contenuto come previsto e disciplinato dall'art. 33 del D.L. n. 133/2014 e, quindi, anche l'intervento/contenuto urbanistico del PRARU che, in quanto <i>"condizione abilitante"</i> di qualsiasi ulteriore intervento/contenuto del PRARU medesimo (<i>in primis</i>, del piano delle bonifiche), assume indubbiamente rilevanza urgente (in funzione di qual risanamento, non ulteriormente procrastinabile, che ha giustificato la stessa decretazione d'urgenza), oltretutto propedeutica a termini del richiamato art. 11-bis del D.L. n. 210/2015.</p> <p>La propedeuticità dell'intervento urbanistico nel senso sopra indicato ha trovato conferma anche nella sentenza della Corte Costituzionale n. 126/2018, resa proprio in riferimento alla sollevata questione di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni dell'art. 33 del D.L. n. 133/2014, secondo la quale <i>"gli obiettivi essenziali e prioritari, quali quelli del risanamento ambientale e della rigenerazione urbana, già alla stregua della disciplina vigente in tema di bonifica dei siti contaminati ... risulterebbero tra loro strettamente connessi. Infatti, i contenuti ed i tempi della bonifica discenderebbero dalle utilizzazioni previste per le aree dopo l'intervento, cosicché non sarebbe possibile bonificare senza predeterminare la destinazione urbanistica delle singole aree, poiché proprio in funzione della destinazione urbanistica di queste dovrebbero essere definite le condizioni, le modalità ed i</i></p>

Ente	Osservazione	Controdeduzione
		<p><i>parametri di riferimento della bonifica da effettuare</i>"; la stessa sentenza non manca altresì di precisare che "l'attuazione di un qualsiasi piano di risanamento ambientale delle aree interessate da condizioni di degrado non potrebbe prescindere dalla preventiva identificazione del programma di rigenerazione urbana da realizzare sulle aree medesime e, pertanto, della relativa destinazione urbanistica, essenziale per la stessa definizione di condizioni, modalità e parametri di riferimento della bonifica da effettuare".</p> <p>L'osservazione della Fondazione non può essere accolta in quanto non pertinente rispetto all'oggetto della Conferenza di Servizi in esame, siccome sostanzialmente relativa a scelte urbanistiche già effettuate in occasione della Conferenza di Servizi del giugno 2019 concernente lo Stralcio Urbanistico adottato dal Commissario con Decreto n. 81 del 21 giugno 2019 e approvato con D.P.R del 6 agosto 2019 (Stralcio che in parte qua non risulta affatto modificato) e, comunque, reiterativa di contestazioni già avanzate in sede giudiziaria e rigettate dalla competente autorità adita.</p> <p>In particolare, con la sentenza n. 1456/2021 il T.A.R. Napoli, conformemente al chiaro disposto dell'art. 33 del D.L. n. 133/2014, ha confermato che il PRARU (e, nello specifico, il suo Stralcio Urbanistico) può certamente modificare le destinazioni urbanistiche previgenti, anche di carattere generale, oltreché quelle derivanti da accordi procedurali.</p> <p>La proposta di localizzazione risulta non conforme alle previsioni dello Stralcio Urbanistico del PRARU come definito negli indirizzi strategici dell'Accordo Interistituzionale del 19 luglio 2017 e confermato dalla Cabina di Regia del 4 agosto 2017 che "recepisce e condivide l'Accordo interistituzionale sottoscritto in data 19 luglio 2017 e dà mandato al Commissario e al Soggetto Attuatore di procedere, in coerenza con detto Accordo interistituzionale, all'aggiornamento del PRARU del Comprensorio di Bagnoli Coroglio".</p> <p>Inoltre, anche in conseguenza di quanto sopra, la proposta della Fondazione risulta non conforme allo Stralcio Urbanistico del PRARU approvato con D.P.R. del 6 agosto 2019, come riportato nel provvedimento di adozione del Commissario del 25 agosto 2021 ad esito della Conferenza dei Servizi in esame.</p>
<p>Basi 15 S.r.l. Proprietario di immobili ricompreso in area PRARU (rif. nota del 13/08/2021 - Osservazioni)</p>	<p>I nuovi atti soggetti all'esame della prossima Conferenza di Servizi sono illegittimi a causa dell'illegittimità degli atti da cui derivano, vale a dire il parere n. prot. 2986 del 29 marzo 2019 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, la nota m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009818 del 16 aprile 2019 del Ministero dell'Ambiente, la nota n. prot. CSB-0000036-P-16/05/2019 del Commissario Straordinario di Governo, il verbale della Conferenza di</p>	<p>Con l'osservazione in esame Basi 15 S.r.l. contesta tout court l'invalidità derivata degli atti oggetto della Conferenza di Servizi in esame in ragione della asserita illegittimità degli atti della Conferenza di Servizi del giugno 2019.</p> <p>Sul punto e a superamento della formulata osservazione, stante la contestazione di invalidità derivata, si rinvia alle difese già articolate nelle competenti sedi giudiziarie dall'Avvocatura dello Stato.</p>

Ente	Osservazione	Controdeduzione
	<p>Servizi del 14 giugno 2019, la nota n. prot. CSB-0000081-P- del 21 giugno 2019 del Commissario Straordinario del Governo e, infine, il d.p.r. 6 agosto 2019.</p> <p>Violazione del parere motivato VAS N. PROT. 47 del 27 febbraio 2019 e conseguente illegittimità della sequenza procedimentale successivamente attivata.</p>	<p>Sul punto e a superamento dell'osservazione formulata da Basi 15 S.r.l. si ritiene sufficiente richiamare quanto statuito dal T.A.R. Napoli con la sentenza n. 1456/2021, ancorché relativa a diverso ricorso proposto dalla Fondazione Idis, ma il cui contenuto conferma la legittimità del procedimento esperito e la fondatezza delle difese già articolate dall'Avvocatura dello Stato nelle competenti sedi giudiziarie.</p> <p>In particolare, si riporta quanto statuito con la citata sentenza in parte qua: <i>“Quanto al procedimento di VAS le argomentazioni attoree collidono con il contenuto del decreto 47/2019 del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e della nota prot. n. 9818/2019 della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (che recepisce il parere tecnico della Commissione Tecnica di verifica VIA – VAS), secondo cui: I) le destinazioni d'uso dei suoli previste nello stralcio urbanistico della proposta del PRARU sottoposto alla procedura di VAS risultano rispondenti alle previsioni dell'Accordo Interistituzionale del 2017; II) la procedura di VAS è da ritenersi assolta nei termini di legge; III) non occorre avviare una nuova procedura di VAS qualora la definizione degli obiettivi del Programma, la localizzazione delle opere da realizzarsi e la progettazione degli interventi di bonifica contemplati nella proposta risultino coerenti e conformi alle destinazioni d'uso delle aree interne al sito individuate e definite nello stralcio urbanistico contenute nel PRARU; IV) viceversa, solo in caso di aggiornamento del PRARU sarà necessario avviare una verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006.</i></p> <p><i>Nel caso specifico, non risulta che si siano verificate le condizioni alle quali era subordinata la riattivazione della valutazione ambientale strategica (es. modifiche delle localizzazioni e delle destinazioni d'uso) e, inoltre, giova evidenziare che nel verbale di conferenza di servizi del 14.6.2019, svoltasi con la partecipazione delle amministrazioni interessate, si dava espressamente atto dell'esito favorevole della VAS.</i></p> <p><i>Non ha pregio la censura di incompetenza della predetta Direzione Generale che, invero, non ha adottato un provvedimento di secondo grado, ma una nota di chiarimenti in recepimento di indicazioni provenienti dalla Commissione Tecnica di verifica VIA – VAS”.</i></p>
	<p>Nel mese di settembre 2020, inoltre, il Consiglio di Stato ha confermato la validità dell'intimazione al completamento delle operazioni di bonifica inviata già nel 2018 alla società Basi 15, proprietaria dei suoli dell'area ex Cementir stabilendo, quindi, che Basi 15 dovrà aggiornare l'analisi del rischio sulla base dei parametri degli inquinanti tollerabili per la destinazione</p>	<p>A superamento dell'osservazione formulata da Basi 15 S.r.l., peraltro non pertinente rispetto all'oggetto della Conferenza di Servizi in esame, si riporta, a seguire, quanto sul punto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5448/2020: <i>“La richiesta dell'amministrazione, finalizzata a preconstituire le condizioni, a fronte della persistente inerzia della parte appellante, dell'espletamento eventuale e in via sostitutiva dell'analisi di rischio sito-specifica, con ogni conseguenza in termini di oneri reali, nonché rimborso, ripetizione e/o rivalsa, nelle forme di legge, delle spese a sostenersi, è del tutto giustificata dalla intervenuta volontaria assunzione [da parte di Basi 15 S.r.l.]dell'impegno di bonifica” e “l'impugnata richiesta di elaborare l'analisi di rischio sito-specifica per lo scenario</i></p>

Ente	Osservazione	Controdeduzione
	<p>ad uso residenziale ed a verde di quell'area". Tali affermazioni sono gravemente illegittime e, pertanto, Basi 15 ne chiede l'immediata eliminazione.</p> <p>L'art. 33 cit. stabilisce che la bonifica dell'area di Basi 15 S.r.l. è un compito esclusivo di INVITALIA, previa acquisizione dell'area di proprietà di Basi 15 (acquisizione che, peraltro, sarebbe dovuta avvenire da tempo; del resto, leggendo la deliberazione 24 novembre 2020, n. 13/2020/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato, avente ad oggetto I finanziamenti destinati alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio (2015-2018), è possibile verificare come siano stati stanziati – e, in parte, già versati – quasi cinquecento milioni di euro per tali operazioni). [...] Si può, inoltre, concludere che anche lo Stralcio consente a Basi 15 di attivare il procedimento di cessione volontaria della propria area ai sensi dell'art. 45 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.</p>	<p><i>di esposizione verde/ricreativo risulta pienamente giustificata, in ragione dell'intervenuto cambio di destinazione d'uso dell'area interessata, poiché inserita nel Piano Urbanistico Attuativo e nel PUE del Comune di Napoli, con destinazione a parco urbano".</i></p> <p>L'osservazione formulata da Basi 15 S.r.l. non è pertinente rispetto all'oggetto della Conferenza di Servizi in esame.</p> <p>In ogni caso, a superamento della stessa, non può non osservarsi che la circostanza che INVITALIA possa/debba realizzare gli interventi di bonifica delle aree dichiarate di rilevante interesse nazionale (con obbligo di rivalsa nei confronti di chi avrebbe dovuto provvedere) non esclude comunque la responsabilità dei soggetti tenuti ex lege alla bonifica, ivi compresi i soggetti (come Basi 15 S.r.l.) che, come osservato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5448/2020 e dal T.A.R. Napoli con la sentenza n. 3989/2019, hanno comunque presentato il piano di caratterizzazione e avviato il procedimento di messa in sicurezza e di bonifica; soggetti che, ove provvedano direttamente, hanno titolo per agire a loro volta in rivalsa nei confronti dei responsabili dell'inquinamento.</p> <p>Parimenti, l'eventualità che INVITALIA esegua gli interventi di bonifica non esclude il diritto della stessa di agire in risarcimento/rivalsa nei confronti dei soggetti comunque tenuti; né detta possibilità è da ritenersi esclusa dalla circostanza che siano stati stanziati risorse ad hoc, posto che, a tutto concedere, l'esercizio di eventuali azioni di risarcimento/rivalsa si giustificerebbe già in termini di risparmio di risorse pubbliche e di tutela delle ragioni erariali.</p> <p>A ciò si aggiunge che nell'ordinato dispiegarsi della procedura espropriativa, allorché ne sussistano i presupposti di legge, nulla esclude che possa anche essere definita una cessione volontaria delle aree di proprietà di Basi 15 S.r.l. a termini del D.P.R. n. 327/2001.</p>
	<p>Basi 15 S.r.l. prende atto che l'attività di risanamento ambientale della propria area descritta nel Piano è da intendersi a totale ed esclusivo carico di INVITALIA e tiene, pertanto, a precisare che ogni diversa e contraria interpretazione/determinazione tale da imporle (anche indirettamente) obblighi (anche futuri) non sarà accettata, non essendo Basi 15 S.r.l. responsabile dello stato di contaminazione di tale area. Basi 15 ricorda nuovamente la propria disponibilità (più volte manifestata) a cedere l'area di proprietà (previa corresponsione della giusta indennità) e che insisterà per ottenere il risarcimento dei danni subiti per il ritardo sin qui maturato dal Commissario Straordinario di Governo e/o di INVITALIA nel rilevarla.</p>	<p>L'osservazione formulata da Basi 15 S.r.l. non può essere accolta e, benché chiaramente non attinente all'oggetto della Conferenza di Servizi in esame, deve essere viceversa contestata.</p> <p>In particolare, sul punto degli obblighi di bonifica gravanti su Basi 15 S.r.l. e della cessione volontaria dell'area di proprietà di rinvia a quanto già precisato in riscontro alle precedenti osservazioni e alle sentenze ivi richiamate.</p>

Ente	Osservazione	Controdeduzione
	<p>Con la nota n. prot. 162 del 30 aprile 2018, il Commissario Straordinario di Governo non aveva chiesto a Basi 15 S.r.l. “il completamento delle operazioni di bonifica”, bensì soltanto di predisporre una nuova analisi di rischio al fine di agevolare il futuro compito del Soggetto Attuatore di “ricognizione della situazione delle aree di proprietà privata incluse nel Comprensorio di bagnoli-Coroglio e gli interventi ad esse relativi, non potendosi evidentemente prescindere da una considerazione complessiva delle problematiche e delle soluzioni proposte per l’intera area perimetrata, in quanto un disallineamento delle decisioni (che, ad esempio, stralciasse e rinviasse la definizione della sorte delle aree private) si porrebbe in radicale contrasto con la ratio dell’art. 33 e non consentirebbe di perseguire obiettivi ottimali attraverso le soluzioni più efficaci, oltre che maggiormente vantaggiose dal punto di vista dell’impiego delle ingenti risorse pubbliche necessarie”. La richiesta del Commissario del 2018 veniva quindi formulata nel presupposto che rimanevano fermi i compiti del Soggetto Attuatore e del Commissario Straordinario di Governo di acquisire le aree e procedere di conseguenza a porre in essere le attività di messa in sicurezza e bonifica.</p>	<p>L’osservazione formulata da Basi 15 S.r.l. non può essere accolta e, benché chiaramente non attinente all’oggetto della Conferenza di Servizi in esame, deve essere viceversa contestata.</p> <p>In particolare, sul punto degli obblighi di bonifica gravanti su Basi 15 S.r.l. e della cessione volontaria dell’area di proprietà di rinvia a quanto già precisato in riscontro alle precedenti osservazioni e alle sentenze ivi richiamate.</p>
	<p>Si ribadisce l’inammissibilità della scelta pianificatoria di considerare come generica area a verde pubblico i suoli di insistenza dell’area Basi 15 S.r.l., per quanto attiene alla sua differente valutabilità economica. [...] Peraltro, un’entità urbana di tale estensione non è ragionevolmente concepibile come area interamente a verde, che non risulterebbe attrattiva e resterebbe pressoché inutilizzata anche perché impenetrabile. Anche la totale destinazione dell’area Basi 15 S.r.l. a parco pubblico non può quindi escludere la realizzazione di volumi e/o servizi in grado di dispiegare utilità. Con riferimento all’eventuale espropriazione, va poi, considerato che la valutazione dell’indennità dovrà</p>	<p>L’osservazione formulata da Basi 15 S.r.l. non può essere accolta in quanto non pertinente rispetto all’oggetto della Conferenza di Servizi in esame, siccome sostanzialmente relativa a scelte urbanistiche già effettuate in occasione della Conferenza di Servizi del giugno 2019 concernente lo Stralcio Urbanistico adottato dal Commissario con Decreto n. 81 del 21 giugno 2019 e approvato con D.P.R del 6 agosto 2019 (Stralcio che in parte qua non risulta affatto modificato) e, comunque, reiterativa di contestazioni già avanzate in sede giudiziaria e in parte già rigettate dalla competente autorità adita.</p> <p>Nel ribadire che, come osservato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5448/2020, lo Stralcio Urbanistico approvato a seguito della Conferenza di Servizi del giugno 2019 ha confermato la destinazione a parco urbano, già prevista dalla previgente strumentazione urbanistica, delle aree in proprietà di Basi 15 S.r.l., si evidenzia che ogni e qualsiasi pretesa e diritto relativi alla quantificazione del valore dell’area in esame, bonificata o meno, troverà soluzione e, comunque, tutela nell’ambito del procedimento espropriativo disciplinato dal D.P.R. n. 327/2001.</p>

Ente	Osservazione	Controdeduzione
	<p>necessariamente considerare i volumi su essa presenti i quali, benché dismessi, sia nel caso della loro demolizione che della loro anche parziale riconversione, sono di per sé capaci di potenziali utilità (ma anche la totale destinazione dell'area Basi 15 S.r.l. a parco pubblico non può escludere la realizzazione di volumi e/o servizi in grado di dispiegare utilità).</p>	
	<p>Gli studi miranti al recupero degli impianti industriali dismessi e alla valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale sono stati riferiti esclusivamente all'interno del perimetro delle aree sulle quali insisteva l'acciaieria ed hanno, invece, trascurato tutti gli altri manufatti ed impianti, anche se integrativi e complementari al ciclo produttivo dell'acciaio. Ciò vale, in primo luogo, per i manufatti presenti nell'area di Basi 15, caratterizzanti il ciclo produttivo del cemento e prevalentemente costituiti dagli altoforni, dal magazzino delle materie prime e prodotti finiti, configuranti nel loro insieme un interessante complesso di archeologia industriale, rara testimonianza di processi produttivi ormai desueti, ma anche di un'associazione tra produzioni (quella dell'acciaio e quella del cemento con i sottoprodotti dell'adiacente acciaieria) che ha anticipato le moderne teorie dell'economia circolare, ottimizzata in questo caso dalla distanza zero e quindi dalla mancata compromissione di altri territori.</p>	<p>L'osservazione formulata da Basi 15 S.r.l. non può essere accolta in quanto non pertinente rispetto all'oggetto della Conferenza di Servizi in esame e, comunque, attinente a una (mancata) qualificazione dei manufatti di proprietà in termini di archeologia industriale che non rientra nelle competenze del Commissario Straordinario a termini dell'art. 33 del D.L. n. 133/2014.</p>

Ente	Osservazione	Controdeduzione
	<p>Edifici assimilabili a quelli per attività commerciali (per i quali si applicano i valori della colonna B) e comunque compatibili con la destinazione a parco, come quelli espositivi o per attività culturali e del tempo libero, così come piste di pattinaggio, viali pedonali e percorsi ciclabili, con qualunque pavimentazione artificiale, non presentano lo stesso grado di esposizione ai rischi da inquinamento in superficie delle aree a verde naturale e/piantumato nelle quali giocano i bambini o si passeggia durante il tempo libero. In definitiva, viene a mancare, in assenza di un progetto che preveda usi specifici, la valutabilità delle aree e dei volumi in relazione al reddito che i diversi usi sarebbero in grado di dispiegare. Il che incide, ovviamente, sull'essenziale questione della stima ai fini dell'esproprio.</p>	<p>L'osservazione formulata da Basi 15 S.r.l. non può essere accolta in quanto non pertinente rispetto all'oggetto della Conferenza di Servizi in esame, siccome sostanzialmente relativa a scelte urbanistiche già effettuate in occasione della Conferenza di Servizi del giugno 2019 concernente lo Stralcio Urbanistico adottato dal Commissario con Decreto n. 81 del 21 giugno 2019 e approvato con D.P.R del 6 agosto 2019 (Stralcio che in parte qua non risulta affatto modificato) e, comunque, reiterativa di contestazioni già avanzate in sede giudiziaria e in parte già rigettate dalla competente autorità adita.</p> <p>Nel ribadire che, come osservato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5448/2020, lo Stralcio Urbanistico approvato a seguito della Conferenza di Servizi del giugno 2019 ha confermato la preesistente destinazione a parco urbano delle aree in proprietà di Basi 15 S.r.l. e che correttamente è stata richiesta l'elaborazione di un'analisi di rischio-specifica per uno scenario di esposizione verde/ricreativo, si evidenzia che ogni e qualsiasi pretesa e diritto relativa alla quantificazione del valore dell'area in esame, bonificata o meno, troverà soluzione e, comunque, tutela nell'ambito del procedimento espropriativo disciplinato dal D.P.R. n. 327/2001.</p>